



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Giorno di permesso 104: commissioni per il disabile

Autore: Redazione | 02/10/2018



Improprio utilizzo dei permessi 104: si può fare la spesa, acquistare le medicine e ritirare la pensione? Le attività che si possono fare durante il giorno di assenza dal lavoro.

Se c'è un tema, nell'ambito delle controversie tra dipendenti e aziende, che ha occupato maggiormente i nostri tribunali - oltre, ovviamente, ai consueti licenziamenti - è l'uso indebito dei giorni di permesso della legge 104, quelli cioè destinati ad assistere un familiare disabile. Questo perché tre giorni al mese di

assenza giustificata dal lavoro e, per giunta, retribuita fanno gola a tutti. Anche chi ha un parente portatore di handicap non sfugge alla tentazione, in questi momenti di pausa dal lavoro, di fare qualcosa per se stesso. Ma la sorpresa è che una piccola finestra nella giornata, per fare la spesa o badare alle proprie incombenze, è sicuramente legittima. Lo ha detto la Cassazione due anni fa quando ha ricordato che ormai è stata [abolita l'assistenza continuativa](#) per chi gode dei benefici della legge 104. Il che significa che non si deve stare 24 ore su 24 a fare da "badanti". Mettiamo però il seguente caso: proprio nel frangente in cui il lavoratore, in uno dei giorni in cui usufruisce del permesso 104, va a svolgere delle faccende per il familiare disabile incontra il capo o uno dei superiori. Gli viene subito contestato il fatto di essere fuori dalla dimora di colui che invece dovrebbe assistere; e così viene licenziato. Ebbene, un provvedimento di tale tipo è legittimo? Durante il **giorno di permesso della 104** è lecito svolgere **commissioni per il disabile**? Ecco che la risposta viene, anche in questo caso, fornita dalla Cassazione **[1]**.

Con una pronuncia di poche ore fa la Suprema Corte è tornata sul tema dei pedinamenti ai beneficiari della legge 104 effettuati e dell'uso distorto che di tali permessi viene spesso fatto.

L'abuso dei permessi della legge 104 è e resta un **illecito sia civile** (passibile di licenziamento) che **penale** (per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, in questo caso lo stipendio versato dall'Inps). Il punto però è trovare un equilibrio tra lo scopo per il quale il beneficio in questione è stato previsto dalla legge - ossia garantire assistenza a chi è portatore di handicap - e le necessità personali di chi ha un familiare disabile, situazione che lo obbliga a un *tour de force*, impedendogli, dopo il lavoro, di avere un po' di tempo per sé o per la propria famiglia (visti gli impegni che l'assistenza comporta ogni giorno). Per questo la Corte ha detto che chi beneficia di uno o più giorni di permessi retribuiti dal lavoro ai sensi della legge 104 può dedicare una parte della giornata anche "ai propri affari" purché non snaturi la sostanza di tali permessi e non dimentichi totalmente il familiare invalido.

Se ciò vale per il lavoratore, a maggior ragione deve valere anche per il portatore di handicap.

Del resto l'assistenza al familiare disabile non va intesa in modo riduttivo come mera assistenza personale presso la sua casa ma comprende tutta una serie di attività che il soggetto non può compiere come ad esempio, **fare la spesa** o

effettuare **prelievi e versamenti in banca**, acquistare le **medicine**, provvedere al ritiro della pensione, ecc.

L'abuso dei permessi si configura solo quando tutta o gran parte della giornata viene destinata a scopi personali come nel caso di chi viene sorpreso a fare il ponte o una scampagnata con gli amici o comunque a dedicarsi ad attività ludiche.

Il comportamento del lavoratore che si avvale del permesso di cui all'articolo 33, della legge 104/92 non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale

Al contrario non si può licenziare il dipendente pedinato da un investigatore privato e avvistato a compiere commissioni nell'interesse del parente disabile.

Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il recesso dell'azienda dal rapporto di lavoro intimato perché il lavoratore, negli orari di fruizione dei permessi 104, si era recato a fare la spesa o presso gli sportelli delle Poste o intrattenuto a chiacchierare con un amico geometra di un'infiltrazione nell'appartamento della madre. Tali attività erano state svolte nell'interesse del parente disabile.

Note

[1] Cass. ord. n. 23891/18 del 2.10.2018.